COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.03.2006
COM(2006) 113 definitivo

2006/0036 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Nell'ottobre 1996 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per la negoziazione di un accordo multilaterale con i dieci paesi allora candidati così come con l'Islanda e la Norvegia. Il mandato era inteso ad aprire i mercati tra la Comunità europea e i paesi limitrofi in vista di instaurare uno "Spazio aereo comune europeo" (*European Common Aviation Area* - ECAA) tra la Comunità e i paesi terzi che seguisse il modello del mercato interno stesso:

- apertura totale del mercato in termini di accesso, capacità, tariffe e libertà di stabilimento, senza clausole di nazionalità (su base di reciprocità),

- allineamento alla normativa comunitaria con riferimento agli aspetti della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea e della gestione del traffico aereo.

I negoziati con i dieci paesi allora candidati sono stati sospesi nel 2002, in considerazione della loro imminente adesione. L'estensione del mandato alla regione dei Balcani, nel dicembre 2004, costituisce un importante progresso e permetterà alle parti interessate di avvicinarsi all'UE in questo settore che riveste una fondamentale importanza economica.

- **Contesto generale**

Il testo dell'accordo multilaterale è stato approvato il 20 dicembre 2005 da Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Comunità europea, Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Norvegia, Serbia e Montenegro, Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, nel corso della tornata finale di negoziati.

Il risultato di questi negoziati rappresenta un progresso significativo e fondamentale. Il livello di convergenza regolamentare raggiunto non ha precedenti, poiché gli 8 partner dei Balcani occidentali, o "partner ECAA", hanno tutti accettato di allineare la loro legislazione nazionale in materia di trasporto aereo all'intero acquis comunitario in questo settore. L'attuazione di norme armonizzate in Europa permetterà di istituire un mercato comune dei trasporti aerei, libero e sicuro, che potrebbe diventare una forza trainante per altri settori e contribuirà allo sviluppo della regione nel suo insieme, a vantaggio tanto dei consumatori che del settore di attività interessato. È, questo, un progresso considerevole grazie al quale i trasporti aerei contribuiranno in modo decisivo a dare slancio all'integrazione politica e economica dell'Europa.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Gli accordi relativi ai servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i partner ECAA saranno sostituiti dall'accordo.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Lo Spazio aereo comune europeo è stato espressamente concepito come una organizzazione aperta, accessibile ai paesi europei che desiderano integrarsi pienamente nel circuito dei trasporti aerei europei e nella politica di vicinato della Comunità europea.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Comitato speciale, Forum consultivo del settore industriale interessato. Settore: trasporti aerei. Hanno risposto: Stati membri, compagnie aeree, aeroporti e le rispettive associazioni.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Sostegno generale; le proposte politiche e legislative sono state esaminate in occasione dei negoziati con i partner ECAA

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

trasporti aerei.

Metodologia applicata

Relazioni di valutazione sul settore dei trasporti aerei di ciascun partner dei Balcani occidentali

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti indipendenti degli Stati membri

Pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata menzionata l'esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili.

L'apertura del mercato sarà collegata alla convergenza regolamentare. In altre parole, i partner ECAA dovranno dare attuazione all'acquis comunitario in materia di trasporti aerei, che impone standard molto elevati in materia di sicurezza aerea e protezione della navigazione aerea, di ambiente, di tutela dei consumatori, di concorrenza, ecc.

Metodi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Diffusione delle relazioni di valutazione presso gli Stati membri e le parti interessate.

- **Valutazione d'impatto**

Programma di assistenza a favore dei partner dei Balcani occidentali, inteso ad aiutarli ad attuare l'acquis comunitario in materia di trasporti aerei.

Non è stata ritenuta adeguata nessun'altra opzione.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il testo è stato considerevolmente semplificato rispetto al 1996, quando furono avviati i primi negoziati con i dieci paesi candidati. Ad esempio, le questioni relative alla concorrenza saranno ora affrontate nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.

Lo Spazio aereo comune europeo si basa su un "testo di base multilaterale" comune, applicabile a tutti i firmatari. Al testo comune sono aggiunti una serie di protocolli che trattano le specifiche necessità di ciascun paese aderente allo Spazio aereo comune europeo e prevedono adeguate disposizioni transitorie. Infine, l'allegato dell'accordo elenca la normativa comunitaria in materia di trasporti aerei che sarà applicabile in ambito ECAA.

- **Base giuridica**

Articolo 80, paragrafo 2, articolo 300, paragrafo 2 e articolo 300, paragrafo 4, del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni indicate di seguito.

L'accordo ECAA è un accordo multilaterale di servizi aerei che sostituirà in gran parte gli accordi bilaterali di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i partner ECAA. Gli Stati membri manterranno tuttavia la facoltà di introdurre misure di salvaguardia in caso di necessità.

L'accordo sarà gestito da un Comitato misto delle parti che si riunirà una o due volte all'anno.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: accordo internazionale.

Il Consiglio è invitato ad adottare le decisioni relative, rispettivamente, alla firma e

all'applicazione provvisoria dell'accordo e alla conclusione dell'accordo.

4) IMPLICAZIONI DI BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

I vari accordi bilaterali di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i partner ECAA saranno sostituiti in gran parte da un unico accordo comunitario.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

(1) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) e (2) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo ECAA.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni paesi terzi europei in vista dell'instaurazione di uno Spazio aereo comune europeo (*European Common Aviation Area* - ECAA).

(2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo multilaterale con Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Norvegia, Serbia e Montenegro, Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo europeo comune in conformità dei meccanismi e delle direttive elencate nell'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati ECAA.

(3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, ferma restando la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

1. Ferma restando la sua conclusione in data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone autorizzate a firmare, a nome della Comunità, l'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la

[1] GU C […] del […], pag. […].

Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA).

2. Nelle more della sua entrata in vigore, l'accordo si applica provvisoriamente a decorrere dalla data in cui è firmato dalla Comunità e da qualsiasi altra parte che abbia effettuato una notificazione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo, a condizione che tra i firmatari vi sia almeno una parte associata. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a effettuare la relativa notificazione a nome della Comunità.

3. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Nel comitato misto di cui all'articolo 18 dell'accordo la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

2. La posizione della Comunità in relazione alle decisioni del comitato misto è adottata dalla Commissione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

2006/0036 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni paesi terzi europei in vista dell'instaurazione di uno Spazio aereo comune europeo (*European Common Aviation Area* - ECAA).

(2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo multilaterale con Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Norvegia, Serbia e Montenegro, Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo europeo comune in conformità dei meccanismi e delle direttive elencate nell'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati ECAA.

(3) Il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], ferma restando l'eventuale conclusione in data successiva, conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][4].

(4) È necessario approvare detto accordo,

---

2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU C […] del […], pag. […].
4 GU C […] del […], pag. […].

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) è approvato a nome della Comunità.

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notificazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

1. Nel comitato misto di cui all'articolo 18 dell'accordo la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

2. La posizione della Comunità in relazione alle decisioni del comitato misto è adottata dalla Commissione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

accordo multilaterale

tra

la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo[5]

relativa all'istituzione di uno

Spazio aereo comune europeo

Le parti contraenti

RICONOSCENDO il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e desiderando istituire uno Spazio aereo comune europeo (*European Common Aviation Area*, ECAA) fondato sull'accesso reciproco ai mercati dei trasporti aerei delle parti contraenti e sulla libertà di stabilimento, con pari condizioni di concorrenza, e sul rispetto di tali regole, ivi compreso nei settori della sicurezza e della protezione della navigazione aerea e della gestione del traffico, dell'armonizzazione in materia sociale e ambientale;

CONSIDERANDO che le norme riguardanti lo Spazio aereo comune europeo si applicano, su base multilaterale, all'interno del suddetto spazio aereo e che è pertanto necessario definire norme specifiche al riguardo;

CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le suddette regole dello Spazio aereo comune europeo sulla pertinente legislazione in vigore nella Comunità europea, ricapitolata nell'allegato I, fatte salve le norme contenute nel trattato CE;

RICONOSCENDO che la piena conformità alle norme ECAA dà diritto alle parti contraenti di trarre pieno beneficio dall'ECAA, compreso l'accesso al mercato;

COSCIENTI che il rispetto delle norme ECAA, compresa la piena libertà di accesso al mercato, non può essere conseguito in un'unica fase, ma richiederà una transizione facilitata da disposizioni specifiche di durata limitata;

SOTTOLINEANDO che, fatte salve le disposizioni transitorie che si rendano necessarie, le norme riguardanti l'accesso dei vettori aerei al mercato devono escludere qualsiasi restrizione in materia di frequenze, capacità, rotte aeree, tipo di aeromobile o altra restrizione permessa da disposizioni o da accordi bilaterali di servizi aerei, e che l'accesso al mercato dei vettori aerei non deve essere subordinato alla conclusione di accordi commerciali o accordi simili;

SOTTOLINEANDO che i vettori aerei devono beneficiare di un trattamento non discriminatorio in materia di accesso alle infrastrutture di trasporto aereo, in particolare laddove tali infrastrutture sono limitate;

---

[5] Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

COSCIENTI che gli accordi di associazione prevedono in linea di massima che, al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una liberalizzazione progressiva dei trasporti tra le loro parti, adeguati alle reciproche esigenze commerciali, le condizioni di accesso reciproco al mercato dei trasporti aerei saranno oggetto di accordi speciali;

COSCIENTI del desiderio di ciascuna parte associata di rendere la propria legislazione relativa ai trasporti aerei e alle questioni connesse compatibile con quella della Comunità europea, anche considerando gli sviluppi legislativi futuri nella Comunità;

RICONOSCENDO l'importanza che riveste l'assistenza tecnica in questa prospettiva;

RICONOSCENDO che le relazioni tra la Comunità e la Norvegia e l'Islanda devono continuare ad essere regolate dall'accordo sullo spazio economico europeo;

DESIDEROSE di permettere un allargamento ulteriore dello spazio aereo europeo comune;

RICORDANDO i negoziati tra la Comunità europea e le parti associate volti alla conclusione di accordi su alcuni aspetti dei servizi aerei che allineeranno alla normativa comunitaria gli accordi bilaterali sui servizi aerei sottoscritti tra gli Stati membri della Comunità europea e le parti associate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Obiettivi e principi

Articolo 1

1. Il presente accordo è inteso a istituire uno Spazio aereo comune europeo (*European Common Aviation Area* - ECAA), in appresso denominato ECAA. L'ECAA si basa sul libero accesso al mercato, sulla libertà di stabilimento, su pari condizioni di concorrenza e su regole comuni, anche nei settori della sicurezza e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo, nei settori sociale e ambientale. A tal fine il presente accordo stabilisce le norme applicabili tra le parti contraenti alle condizioni fissate di seguito. Tali norme comprendono le disposizioni stabilite nella legislazione di cui all'allegato I.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano solo nella misura in cui concernono i trasporti aerei o materie direttamente connesse ai trasporti aerei indicate nell'allegato I.

3. Il presente accordo è composto da una serie di articoli che definiscono il funzionamento generale dell'ECAA (in appresso "accordo di base"), da una serie di allegati, dei quali l'allegato I enumera la normativa comunitaria applicabile tra le parti contraenti nell'ambito dell'accordo di base, e da una serie di protocolli, di cui almeno uno per ciascuna parte associata stabilisce le disposizioni transitorie che trovano applicazione nei suoi confronti.

Articolo 2

1. Ai fini del presente accordo si intende per:

   (a) "accordo", l'accordo di base, i relativi protocolli e allegati e gli atti in essi menzionati nell'allegato I;

(b) “parte associata”, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Romania, la Serbia-Montenegro, o qualsiasi altro Stato o entità che aderisca al presente accordo a norma dell’articolo 32;

(c) alle citate parti associate si aggiunge l’UNMIK (Missione delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad interim nel Kosovo) conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999;

(d) “parte contraente”, la Comunità europea, una parte associata, la Norvegia o l’Islanda;

(e) “partner ECAA”, una parte associata, la Norvegia o l’Islanda;

(f) “trattato CE”, il trattato che istituisce la Comunità europea;

(g) “accordo SEE”, l’accordo sullo spazio economico europeo, e i rispettivi protocolli e allegati, sottoscritto il 2 maggio 1992, cui hanno aderito la Comunità europea, i suoi Stati membri, l’Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein;

(h) “accordo di associazione”, un accordo che stabilisce un’associazione tra la Comunità europea, o tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la rispettiva parte associata, dall’altro;

(i) “vettore aereo ECAA”, un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio ai sensi del presente accordo, in conformità delle disposizioni degli atti specificati nell’allegato I.

(j) “autorità competente in materia di aviazione civile”, un’agenzia o un organismo pubblico autorizzato per legge a valutare la conformità di prodotti, servizi o licenze, nonché a certificarne e controllarne l’utilizzo o la vendita sul territorio di giurisdizione di una parte contraente, che può adottare misure coercitive atte a garantire che i prodotti o servizi commercializzati sul territorio di propria competenza siano conformi ai requisiti di legge;

(k) “convenzione”, la convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonché le relative modifiche e i suoi allegati;

(l) “SESAR”, il programma di attuazione tecnica del “cielo unico europeo” che permetterà di coordinare e di sincronizzare l’elaborazione e l’introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo;

(m) “Piano direttore in materia di gestione dei trasporti aerei”, la base del progetto SESAR;

(n) “Stato membro CE”, uno Stato membro della Comunità europea.

2. L’utilizzo dei termini “paese”, che “cittadino”, “cittadini” e “territorio” non pregiudica lo status di diritto internazionale di ciascuna parte contraente.

Articolo 3

Gli atti menzionati o contenuti nell'allegato I del presente accordo o nelle decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti e fanno, o faranno, parte del rispettivo ordinamento giuridico interno secondo le seguenti modalità:

(a) un atto corrispondente ad un regolamento CE diventa parte dell'ordinamento giuridico interno delle parti contraenti;

(b) un atto corrispondente a una direttiva CE consente alle autorità delle parti contraenti la facoltà di definire la forma e le modalità di attuazione.

Articolo 4

Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 5

Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i rapporti tra le parti contraenti dell'accordo SEE.

Non discriminazione

Articolo 6

Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in ragione della nazionalità.

Diritto di stabilimento

Articolo 7

Nell'ambito di applicazione e alle condizioni del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA nel territorio di ciascuno di essi. La libertà di stabilimento comporta l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA stabilito sul territorio di un'altra parte contraente.

Articolo 8

1. Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, le società costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro CE o di un partner ECAA, e aventi la sede principale delle proprie attività nell'ECAA, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro CE o di un partner ECAA.

2. Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 9

1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano alle attività che in qualsiasi parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri.

2. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 e le misure adottate in base alle stesse non pregiudicano l'applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza.

Articolo 10

1. Fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative, e le misure aventi effetto equivalente, ai trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari al vettore aereo ECAA per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni stabilite dal presente accordo.

2. Tale obbligo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito delle parti contraenti giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

Sicurezza aerea

Articolo 11

1. Le parti contraenti attuano tutte le misure atte a garantire che gli aeromobili immatricolati in una parte contraente, quando atterrano in aeroporti ubicati sul territorio di un'altra parte contraente, rispettino le norme di sicurezza internazionali stabilite ai sensi della convenzione e siano sottoposti a ispezioni, tanto all'interno che all'esterno, da rappresentanti autorizzati dell'altra parte contraente per verificare la validità dei documenti

degli aeromobili e del loro equipaggio, così come la condizione apparente degli aeromobili e del loro equipaggiamento.

2. Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento richiedere consultazioni concernenti le norme di sicurezza applicate da un'altra parte contraente in settori diversi da quelli contemplati dagli atti citati nell'allegato I del presente accordo

3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata nel senso di limitare il diritto dell'autorità competente in materia di aviazione civile di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando constata che un prodotto o un servizio potrebbero:

   i. non soddisfare le norme minime eventuali stabilite ai sensi della convenzione, o

   ii. dare adito a seri dubbi – sulla base di un'ispezione ai sensi del paragrafo 1 – sulla conformità di un aeromobile o dell'utilizzo di un aeromobile alle norme minime stabilite ai sensi della convenzione, o

   iii. dare adito a seri dubbi circa una carente manutenzione e amministrazione efficiente delle norme minime stabilite ai sensi della convenzione.

4. Quando un'autorità competente in materia di aviazione civile adotta misure a norma del paragrafo 3, ne informa tempestivamente le autorità competenti in materia di aviazione civile delle altre parti, motivando la sua decisione.

5. Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 4 non siano soppresse benché siano venute a mancare i motivi che le giustificavano, ciascuna parte contraente ha facoltà di sottoporre la questione al Comitato misto.

6. In caso di eventuali modifiche alla legislazione nazionale che incidono sullo status della competente autorità dell'aviazione civile la parte contraente interessata deve notificarle alle altre parti contraenti.

Protezione della navigazione aerea

Articolo 12

1. Per proteggere l'aviazione civile da interferenze illecite, le parti contraenti provvedono a che le norme fondamentali comuni e i meccanismi di controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea indicati nell'allegato I del presente accordo siano attuati in tutti gli aeroporti situati sul loro territorio.

2. Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta , tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, così come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. In caso di sequestro o minaccia di sequestro illecito di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli

aeroporti o degli impianti e servizi di navigazione aerea, le parti contraenti si prestano assistenza facilitando le comunicazioni e altre misure idonee volte a porre fine, con rapidità e senza rischi, a tale incidente o minaccia.

4. Una parte associata può essere sottoposta ad un'ispezione dalla Commissione europea conformemente alla normativa comunitaria contemplata nell'allegato I del presente accordo, e può essere chiamata a partecipare ad ispezioni effettuate dalla Commissione europea in altre parti contraenti.

Gestione del traffico aereo

Articolo 13

1. Le parti contraenti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo al fine di estendere il "cielo unico europeo" all'ECAA, e rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, ottimizzare la capacità e ridurre al minimo i ritardi.

2. Al fine di agevolare l'applicazione della legislazione relativa al "cielo unico europeo" sui loro territori:

   – le parti associate, nei limiti delle loro rispettive competenze, adottano non appena possibile le misure necessarie per allineare al "cielo unico europeo" le loro strutture istituzionali in materia di traffico aereo, in particolare con la designazione o la creazione di organismi di controllo nazionali indipendenti, almeno sul piano funzionale, dei prestatori di servizi di gestione del traffico aereo.

   – la Comunità europea coinvolge le parti associate nelle iniziative operative adottate nei settori dei servizi di navigazione aerea, dello spazio aereo e dell'interoperabilità connesse al "cielo unico europeo", in particolare sollecitando le parti contraenti ad impegnarsi quanto prima possibile all'istituzione di blocchi funzionali dello spazio aereo.

3. La Comunità europea provvede affinché le parti associate siano pienamente associate all'elaborazione di un piano direttore in materia di gestione del traffico aereo (ATM – *Air Traffic Management*) e alla sua attuazione nell'ambito del programma SESAR.

Concorrenza

Articolo 14

1. Le disposizioni dell'allegato III sono applicabili nell'ambito del presente accordo. Quando altri accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione, contengono norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, queste norme sono applicabili tra le parti interessate.

2. Gli articoli 15, 16 e 17 non si applicano per quanto riguarda le disposizioni dell'allegato III.

Esecuzione

Articolo 15

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ciascuna parte contraente garantisce che i diritti derivanti dal presente accordo, e in particolare dagli atti elencati nell'allegato I, possano essere tutelati presso i tribunali nazionali.

2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei effettivi o potenziali che devono essere autorizzati ai sensi del presente accordo, le istituzioni della Comunità europea esercitano i poteri loro conferiti dalle disposizioni degli atti citati o contenuti nell'allegato I del presente accordo.

3. Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo, in particolare le regole sulla concorrenza, e degli atti di cui all'allegato I, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Interpretazione

Articolo 16

1. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato I sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato CE e agli atti adottati in applicazione del trattato CE, tali disposizioni sono interpretate, per l'attuazione e l'applicazione, conformemente alle sentenze e alle decisioni del caso della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Commissione delle Comunità europee formulate o adottate prima della firma del presente accordo. Le sentenze e le decisioni adottate dopo la firma del presente accordo sono comunicate alle altre parti contraenti. Su richiesta di una parte contraente il Comitato misto chiarisce le implicazioni delle suddette sentenze e decisioni successive al fine di garantire il corretto funzionamento del presente accordo. Le interpretazioni esistenti sono comunicate prima della firma dell'accordo ai partner ECAA. Le decisioni adottate dal Comitato misto nell'ambito della presente procedura sono conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Qualora, in un giudizio pendente dinanzi a una giurisdizione di un partner ECAA, sia sollevata una questione di interpretazione del presente accordo, di disposizioni degli atti di cui all'allegato I o di atti adottati conformemente ad essi, identici, nella sostanza, a disposizioni del trattato CE o degli atti adottati in virtù del medesimo, tale giurisdizione chiede, ove lo ritenga necessario per emettere una sentenza e in conformità dell'allegato IV, alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione. Un partner ECAA può, con una sua decisione e in conformità dell'allegato IV, stabilire in quale misura e secondo quali modalità i suoi organi giurisdizionali applicano la presente disposizione. La suddetta decisione è notificata al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il depositario informa le altre Parti contraenti.

3. Qualora, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, una giurisdizione di una parte contraente avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale

di diritto interno non sia in grado di fare riferimento alla Corte di giustizia delle Comunità europee, qualsiasi sentenza di detta giurisdizione è notificata da detta parte contraente al Comitato misto che agisce in modo da tutelare l'interpretazione omogenea dell'accordo. Se il Comitato misto, entro due mesi dopo che gli è stata sottoposta una differenza tra la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e una sentenza di una giurisdizione di detta parte contraente, non è riuscito a tutelare l'interpretazione omogenea dell'accordo, si possono applicare le procedure stabilite nell'articolo 20.

Nuove disposizioni legislative

Articolo 17

1. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 18, paragrafo 4, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la sua legislazione riguardante i trasporti aerei o un settore connesso citato all'allegato I. Le parti associate adottano tali disposizioni legislative soltanto se sono conformi al presente accordo, in particolare agli atti citati all'allegato I.

2. Quando adotta nuove disposizioni legislative o apporta modifiche alla propria legislazione, ciascuna parte contraente ne informa le altre parti contraenti, per il tramite del Comitato misto, entro un mese dall'adozione. Su richiesta di una parte contraente, il Comitato misto, entro i successivi due mesi, procede ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tale innovazione o modifica legislativa ai fini dell'applicazione del presente accordo.

3. Il Comitato misto ha il compito di:

   a) adottare una decisione che modifichi l'allegato I del presente accordo per recepire, eventualmente su base di reciprocità, la nuova legislazione o la modifica considerata;

   b) adottare una decisione che abbia come effetto di considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione conformi al presente accordo; oppure

   c) stabilire ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta applicazione del presente accordo.

4. Per quanto riguarda la legislazione adottata nel periodo intercorrente tra la firma del presente accordo e la sua entrata in vigore e di cui le altre parti contraenti sono state informate, la data in cui la questione è deferita al Comitato misto si considera la data in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il Comitato misto adotta una decisione non può essere anteriore al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

Comitato misto

Articolo 18

1. È istituito un Comitato misto demandato a gestire il presente accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato, fatti salvi l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 21 e 22. A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni del Comitato misto sono eseguite dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.

2. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.

3. Il Comitato misto delibera per consenso. Può tuttavia decidere di applicare una procedura di voto a maggioranza per alcune questioni specifiche.

4. Ai fini dell'osservanza del presente accordo, le parti contraenti si informano reciprocamente, inter alia, sulla nuova legislazione o sulle decisioni adottate che abbiano rilevanza per il presente accordo e, su richiesta di una parte, si consultano nell'ambito del Comitato misto.

5. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

6. Il Comitato misto è presieduto, a turno, da un partner ECAA o dalla Comunità europea, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno.

7. Il presidente del Comitato misto convoca le riunioni del Comitato almeno una volta all'anno per riesaminare l'applicazione generale del presente accordo e, in casi particolari, su richiesta di una parte contraente. Il Comitato misto segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. A tale scopo, la Comunità europea comunica ai partner ECAA tutte le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione con il funzionamento dell'accordo. Il Comitato misto delibera nei tre mesi in modo da garantire l'interpretazione omogenea dell'accordo.

8. Il Comitato misto può decidere di istituire eventuali gruppi di lavoro che lo coadiuvino nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 19

1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal Comitato misto prevedesse un'azione di una parte contraente, quest'ultima adotta le misure necessarie e ne informa il Comitato misto.

2. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nelle Gazzette ufficiali delle parti contraenti. Ogni decisione deve indicare la data prevista per la sua attuazione nelle parti contraenti ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.

Risoluzione delle controversie

Articolo 20

1. Una parte contraente può sottoporre al Comitato misto qualsiasi controversia inerente l'applicazione del presente accordo, tranne nei casi in cui il presente accordo prevede procedure specifiche.

2. Quando una controversia viene sottoposta al Comitato misto ai sensi del paragrafo 1, tra le parti coinvolte nella controversia vengono immediatamente indette consultazioni. Se la Comunità europea non rientra fra le parti coinvolte nella controversia, una delle parti in questione può invitare un rappresentante della Comunità europea alle consultazioni. Le parti coinvolte nella controversia possono preparare una proposta di soluzione che viene immediatamente sottoposta all'attenzione del Comitato misto. Le decisioni adottate dal Comitato misto nell'ambito della suddetta procedura non hanno ripercussioni sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Se il Comitato misto non adotta una decisione in merito alla controversia entro quattro mesi dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta, le parti coinvolte nella controversia possono adire la Corte di giustizia delle Comunità europee, la cui decisione è definitiva e vincolante. Le modalità per adire la Corte di giustizia delle Comunità europee sono stabilite nell'allegato IV.

4. Se il Comitato misto non adotta una decisione su una questione sottopostagli entro quattro mesi dalla data in cui la questione gli è stata deferita, le parti contraenti possono adottare le necessarie misure di salvaguardia a norma degli articoli 21 e 22 del presente accordo per un periodo non superiore a sei mesi. Al termine di tale periodo ciascuna parte contraente può denunciare l'accordo con effetto immediato. Le parti contraenti non adottano misure di salvaguardia su questioni deferite alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi del presente accordo, fatti salvi i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, o in conformità dei meccanismi previsti dagli atti specifici di cui all'allegato I.

Misure di salvaguardia

Articolo 21

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, e le valutazioni di sicurezza e protezione della navigazione aerea menzionate nei protocolli del presente accordo, le misure di salvaguardia sono limitate, con riferimento al campo di applicazione e alla durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

Articolo 22

1. Se una parte contraente o uno Stato membro CE sta valutando l'opportunità di adottare misure di salvaguardia, né dà notifica alle altre parti contraenti per il tramite del Comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

2. Le parti contraenti o gli Stati membri CE avviano immediatamente consultazioni in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.

3. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, la parte contraente o lo Stato membro CE interessato non può adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, sempre che la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 non si sia conclusa prima di tale scadenza.

4. La parte contraente o lo Stato membro CE interessato notifica senza indugio le misure adottate al Comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

Diffusione delle informazioni

Articolo 23

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti, nonché i funzionari e gli altri dipendenti pubblici che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, ai loro rapporti commerciali o ai costi.

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

Articolo 24

1. Le parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, nell'ambito del Comitato misto e su richiesta di una parte contraente, in conformità delle procedure previste dagli articoli 25 e 26:

   (a) sulle questioni di trasporto aereo trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali; e

   (b) sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo nonché sull'applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

2. Le consultazioni devono tenersi entro un mese dalla data della richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.

Articolo 25

1. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall'articolo 24, lettera a) sono i seguenti:

   (a) stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune; e

   (b) in funzione della natura di tali problemi:

– esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l'azione delle parti contraenti nell'ambito delle organizzazioni internazionali interessate, oppure

– esaminare congiuntamente ogni altra linea d'azione che appaia opportuna.

2. Le parti contraenti si scambiano, non appena possibile, tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi indicati nel paragrafo 1.

Articolo 26

Il principale obiettivo delle consultazioni previste dall'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) è analizzare le questioni rilevanti ed esaminare le linee d'azione più opportune.

Disposizioni transitorie

Articolo 27

1. I protocolli da I a VIII stabiliscono le disposizioni transitorie applicabili tra la Comunità europea e la rispettiva parte associata e ne indicano la durata. Per quanto riguarda le relazioni tra Norvegia o Islanda e una parte associata, sono applicabili le stesse condizioni valide per i rapporti tra la Comunità europea e la parte associata in questione.

2. Nei periodi transitori, i pertinenti elementi del regime riguardante i trasporti aerei in vigore tra due Parti associate sono determinati sulla base del protocollo più restrittivo dei due applicabili.

3. La progressiva transizione di ciascuna parte associata alla piena applicazione dell'ECAA è oggetto di valutazioni. Le valutazioni sono effettuate dalla Comunità europea in cooperazione con la parte associata interessata. Quando una parte associata ritiene che siano soddisfatte le condizioni necessarie al completamento di un periodo transitorio come definite nel protocollo che la riguarda, informa la Comunità europea della necessità di procedere ad una valutazione.

4. Se la Comunità europea ritiene che le condizioni siano rispettate, ne informa il Comitato misto e decide che la parte associata ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo di transizione o per essere definitivamente inclusa nello Spazio aereo comune europeo, secondo il caso.

5. Se la Comunità europea stabilisce che le condizioni non sono rispettate, ne informa il Comitato misto. La Comunità europea raccomanda alla parte associata specifici miglioramenti e fissa un periodo entro il quale sia ragionevolmente possibile realizzarli. Prima della scadenza del periodo in questione viene effettuata una seconda valutazione ed eventualmente altre valutazioni per verificare se i miglioramenti raccomandati siano stati realizzati in maniera efficace e soddisfacente.

Relazione con gli accordi e le disposizioni bilaterali in materia di trasporto aereo

Articolo 28

1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni applicabili di accordi e/o disposizioni bilaterali in materia di trasporto aereo in vigore tra le parti associate, da un lato, e la Comunità europea, uno Stato membro CE, la Norvegia o l'Islanda, dall'altro, nonché tra parti associate.

2. In deroga al paragrafo 1, durante i periodi transitori di cui all'articolo 27, le disposizioni in materia di proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambio di aeromobile, code-sharing e tariffe contenute in accordi e/o disposizioni bilaterali vigenti tra una parte associata e la Comunità europea, uno Stato membro CE, la Norvegia o l'Islanda o tra due parti associate si applicano alle parti firmatarie degli stessi se tali accordi e/o disposizioni bilaterali sono più flessibili, in termini di libertà dei vettori aerei interessati, rispetto alle disposizioni del protocollo applicabile nei confronti della parte associata interessata.

3. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra una parte associata e un'altra parte contraente in merito al fatto che le disposizioni del protocollo rispetto alla parte associata interessata o gli accordi e/o le disposizioni bilaterali siano, in vista della piena applicazione dell'ECAA, più flessibili sono risolte nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 20 del presente accordo. Le controversie sulle modalità applicabili per determinare il rapporto tra protocolli divergenti tra loro sono risolte nella stessa maniera.

Entrata in vigore, riesame, cessazione degli effetti e altre disposizioni

Articolo 29
(Entrata in vigore)

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (depositario), che li notifica a tutti gli altri firmatari e all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

2. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte della Comunità europea e di almeno una parte associata. Per ciascun firmatario che ratifica o approva il presente accordo dopo tale data, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte del suddetto firmatario.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, due o più parti contraenti, fra cui la Comunità europea e almeno una parte associata, possono decidere di applicare il presente accordo temporaneamente tra loro a partire dalla data della firma, dandone comunicazione al depositario che provvede a informare le altre parti contraenti.

Articolo 30
(Riesame)

Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una parte contraente e comunque cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 31
(Cessazione degli effetti)

1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo notificando tale decisione al depositario, che comunica tale denuncia alle altre parti contraenti e all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Se è denunciato dalla Comunità europea, l'accordo cessa di essere in vigore un anno dopo la data della notifica. Se la denuncia è notificata da una parte contraente del presente accordo, l'accordo cessa di essere in vigore per la suddetta parte contraente un anno dopo la data di notificazione. Tuttavia, i servizi aerei forniti alla data di scadenza del presente accordo possono proseguire fino al termine della stagione aeronautica IATA (International Air Transport Association) nella quale rientra la data di scadenza.

2. Una parte contraente che aderisce all'Unione europea non è più considerata tale a decorrere dalla data di adesione.

3. Il presente accordo cessa di produrre i suoi effetti o è sospeso in relazione ad una parte associata se l'accordo di associazione corrispondente cessa di produrre i suoi effetti o è sospeso.

Articolo 32
(Allargamento dello Spazio aereo comune europeo)

Qualsiasi Stato o qualsiasi entità disposta a rendere la sua legislazione in materia di trasporti aerei e le questioni connesse compatibile con quella della Comunità europea, e con cui la Comunità ha stabilito o ha intrapreso di stabilire un quadro di cooperazione economica stretta, come un accordo di associazione, possono essere invitati dalla Comunità europea a partecipare allo Spazio aereo comune europeo. A tal fine, le Parti contraenti modificano l'accordo di conseguenza.

Articolo 33
(Aeroporto di Gibilterra)

1. Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

2. L'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai Ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti.

Articolo 34

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 35
(Lingue)

Il presente accordo è redatto in un unico originale nelle lingue ufficiali della Comunità europea e delle altre parti contraenti, ciascuno di questi testi facente egualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

ALLEGATO I Norme applicabili all'aviazione civile

Le "*disposizioni applicabili*" degli atti cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo principale e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VIII. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

A. Accesso al mercato e questioni connesse

N. 2407/92

Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 18 e l'allegato, ad eccezione del riferimento all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE fatto nell'articolo 13, paragrafo 3.

N. 2408/92

Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie

come modificato o adattato da:

- l'articolo 29 dell'Atto relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia;
- la decisione del Comitato misto del SEE n. 7/94 del 21 marzo 1994 che modifica il protocollo 47 e alcuni allegati dell'accordo SEE;
- l'articolo 20 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 15 e gli allegati I, II e III

N. 2409/92

Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 10.

N. 95/93

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

modificato dai seguenti atti:

- Regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

- Regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

- Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 12, e l'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve essere inteso come "il Comitato misto".

N. 96/67

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 25 e l'allegato.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine "Stati membri" deve essere inteso come "Stati membri CE".

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve essere inteso come "il Comitato misto".

N. 785/2004

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle esigenze in materia di assicurazione applicabili ai trasportatori aerei e agli esercenti di aeromobili.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8, e l'articolo 10, paragrafo 2.

B. Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del "cielo unico europeo" (il regolamento quadro)

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 4, l'articolo 6, e gli articoli 9 a 14

N. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel "cielo unico europeo" ("regolamento sulla fornitura di servizi");

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 19, e gli allegati I e II

N. 551/2004

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo e del "cielo unico europeo" ("regolamento sullo spazio aereo");

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11.

N. 552/2004

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità"),

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 12, e gli allegati da I a V

C. Sicurezza aerea (*aviation safety*)

N. 3922/91

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

- Regolamento (CEE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

- Regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile.

- Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 10, l'articolo 12 e l'articolo 13, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, e della seconda frase dell'articolo 8, paragrafo 2, gli allegati da I a III.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, il termine "Stati membri" va letto come "Stati membri CE".

N. 94/56

Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 12.

Per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 9 e 12, il termine "Commissione" deve essere inteso come "tutte le altre parti contraenti dell'ECAA".

N. 1592/2002

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

- Regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 57 e gli allegati I e II.

N. 2003/42

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11 e gli allegati I e II.

N. 1702/2003

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la

certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 4 e l'allegato. I periodi transitori previsti in questo regolamento sono determinati dal Comitato misto.

N. 2042/2003

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 6, e gli allegati da I a IV.

N. 104/2004

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 7 e l'allegato.

N. 488/2005

Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

D. Protezione della navigazione aerea (*aviation security*)

No. 2320/2002

Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile.

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 12 e l'allegato.

N. 622/2003

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione.

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione.

- Regolamento (CE) n. 781/2005 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione.

- Regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 5 e l'allegato.

N. 1217/2003

Regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11, e gli allegati I e II.

N. 1486/2003

Regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 16.

N. 1138/2004

Regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8.

E. Ambiente

N. 89/629

Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8.

N. 92/14

Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

modificato da:

- Direttiva 98/20/CE del Consiglio del 30 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16

della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

- Direttiva 1999/28/CE della Commissione, del 21 aprile 1999, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

- Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica l'allegato della direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11 e l'allegato.

N. 2002/30

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 15, e gli allegati I e II

N. 2002/49

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 16, e gli allegati da I a IV

F. Aspetti sociali

N. 1989/391

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 16 e gli articoli 18 e 19.

N. 2003/88

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 19, da 21 a 24 e da 26 a 29.

N. 2000/79

Direttiva 2000/79 del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'

Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 5.

G. Tutela dei consumatori

No. 90/314

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 10.

N. 92/59

Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 19.

N. 93/13

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 10 e l'allegato.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine "Commissione" deve essere inteso come "tutte le altre parti contraenti dell'ECAA".

N. 95/46

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 34.

N. 2027/97

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8.

N. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 17.

H. Normativa in altri settori

N. 2299/1989

Regolamento (CEE) n. 2299/1989 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

modificato da:

- Regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

- Regolamento (CE) n. 323/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS).

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 22 e l'allegato.

N. 91/670

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8 e l'allegato.

N. 3925/91

Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 5.

N. 437/2003

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta.

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11 e gli allegati I e II

N. 1358/2003

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 4 e gli allegati da I a III.

N. 2003/96

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Disposizioni applicabili: articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2.

ALLEGATO II Adattamenti orizzontali

Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento nell'allegato I dell'accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo e del presente allegato, salvo qualora sia altrimenti previsto nell'allegato I. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati nell'allegato I.

1. PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini dell'accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito dell'accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2. TERMINOLOGIA SPECIFICA DEGLI ATTI

I seguenti termini utilizzati negli atti specificati nell'allegato 1 del presente accordo sono da intendersi come segue:

a) Il termine "Comunità" va letto come "Spazio aereo comune europeo".

b) I termini "diritto comunitario", "legislazione comunitaria", "strumenti comunitari" e "trattato CE" vanno letti come "accordo ECAA".

c) Il termine "aeroporto comunitario" va letto come "aeroporti situati nello Spazio aereo comune europeo".

d) Il termine "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" va letto come "Gazzetta ufficiale delle parti contraenti".

e) il termine "vettore aereo comunitario" deve leggersi "vettore aereo dell'ECAA".

3. RIFERIMENTI AGLI STATI MEMBRI

Fatto salvo il paragrafo 4, ogni rinvio al termine "Stato membro" o "Stati membri" contenuto negli atti specificati nell'allegato 1 del presente accordo va inteso come rinvio fatto, oltre che agli Stati membri della Comunità europea, anche ai partner ECAA.

4. DISPOSIZIONI SUI COMITATI CE E CONSULTAZIONE DELLE PARTI ASSOCIATE

La Commissione europea consulta gli esperti delle Parti associate e concede loro l'opportunità di fornire una consulenza qualora gli atti specificati prevedano che la Commissione europea consulti i comitati della Comunità europea e che i suddetti esperti forniscano una consulenza o un parere.

Per consultazione si intende una riunione presieduta dalla Commissione europea che avviene in seno al Comitato misto su invito della Commissione europea, precedentemente alla consultazione del comitato CE competente. La Commissione europea fornisce a

ciascuna Parte associata, con almeno due settimane di anticipo rispetto alla riunione, salvo in circostanze specifiche che richiedano un minore anticipo, tutte le informazioni necessarie.

Le Parti associate saranno invitate a presentare il proprio parere alla Commissione europea; quest'ultima tiene nella dovuta considerazione tale parere.

Le suddette disposizioni non sono applicabili in materia di attuazione delle norme sulla concorrenza di cui al presente accordo che rientrano nelle procedure specifiche di consultazione stabilite nell'allegato IV.

5. COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri che competono alle autorità competenti delle parti contraenti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente accordo.

6. RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Le parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare, nelle procedure istituite nell'ambito del presente accordo e senza pregiudizio dell'allegato IV, una lingua ufficiale della Comunità europea o di un'altra parte contraente. Le parti contraenti devono tuttavia essere consapevoli che il ricorso alla lingua inglese agevolerà lo svolgimento delle procedure in questione. Se in un documento ufficiale è utilizzata una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità europea, deve essere contemporaneamente presentata una traduzione in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, tenendo conto di quanto disposto nella frase precedente. Qualora una Parte contraente intenda usare in un procedimento orale una lingua diversa dalle lingue comunitarie ufficiali, detta Parte contraente provvede a fornire una interpretazione simultanea verso la lingua menzionata nella seconda frase del presente paragrafo.

ALLEGATO III - Norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui all'articolo 14

Articolo 1 - Monopoli di Stato

Ciascuna parte associata adegua gradualmente i monopoli di Stato di carattere commerciale, di modo che al termine del secondo periodo considerato nel protocollo del presente accordo, il quale contiene le misure transitorie applicabili alla medesima parte associata, non esista alcun tipo di discriminazione tra i cittadini delle parti contraenti per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di vendita. Il Comitato misto è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 2 – Ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di aiuti di Stato e di concorrenza

1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza che riveste il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia di aiuti di Stato e di concorrenza con quelle della Comunità europea. ciascuna parte associata si adopera per assicurare che la propria legislazione, attuale e futura, in materia di aiuti di Stato e di concorrenza sia resa gradualmente compatibile con l'acquis comunitario.

2. Tale processo di ravvicinamento comincia all'entrata in vigore dell'accordo ed è gradualmente esteso a tutti gli elementi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contemplati nel presente allegato, al più tardi al termine del secondo periodo definito nel protocollo del presente accordo contenente le misure transitorie applicabili alla parte associata interessata. La parte associata definisce altresì, di concerto con la Commissione europea, le modalità relative al controllo dell'attuazione del ravvicinamento della legislazione e all'adozione di misure di esecuzione delle disposizioni di legge.

Articolo 3 - Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Le pratiche seguenti sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono influire sugli scambi tra due o più parti contraenti:

   (i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

   (ii) l'abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;

   (iii) qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Qualsiasi pratica contraria al presente articolo è valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nella Comunità europea, in particolare quelle degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3. Ciascuna parte associata provvede a che un organismo pubblico funzionalmente indipendente sia dotato dei poteri necessari per l'applicazione integrale del paragrafo 1, punti i) e ii) del presente articolo, per quanto riguarda le imprese private e pubbliche e le imprese alle quali sono stati accordati diritti speciali.

4. Ciascuna parte associata designa o istituisce un'autorità funzionalmente indipendente, dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, punto iii), del presente articolo. Tale autorità ha, tra l'altro, il potere di autorizzare regimi di aiuti di Stato e aiuti individuali conformemente al paragrafo 2, e di esigere il recupero degli aiuti di Stato illegalmente concessi.

5. Ciascuna parte contraente garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato, tra l'altro fornendo alle altre parti contraenti una relazione annuale, o equivalente documento periodico, secondo la metodologia e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una parte contraente, un'altra parte contraente fornisce informazioni su alcuni particolari casi individuali di aiuto pubblico.

6. Ciascuna parte associata redige un inventario completo dei regimi di aiuti esistenti prima dell'istituzione dell'autorità di cui al paragrafo 4 e rende tali regimi conformi ai criteri citati al paragrafo 2 del presente articolo.

7. (a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti contraenti decidono che, per i periodi considerati nel protocollo del presente accordo che contiene le misure transitorie applicabili ad una parte associata, ciascun aiuto pubblico concesso dalla suddetta parte associata è valutato tenendo conto del fatto che detta parte associata è considerata alla stregua delle regioni della Comunità descritte all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

   (b) Entro il termine del primo periodo riferito nel protocollo del presente accordo contenente le misure transitorie applicabili a una parte associata, questa parte presenta alla Commissione europea i dati riguardanti il PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'organismo di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della parte associata, così come le intensità massime degli aiuti corrispondenti, per elaborare la carta degli aiuti regionali sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8. Se una delle parti contraenti ritiene che una pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, può adottare misure idonee previa consultazione del Comitato misto o dopo trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di consultazione da parte della Comitato.

9. Le parti contraenti scambiano informazioni tenendo conto delle restrizioni imposte dalle esigenze di segreto professionale e commerciale.

ALLEGATO IV. Rinvio alla Corte di giustizia delle Comunità europee

1. Principi generali di cui all'articolo 16 dell'accordo

1. Per quanto possibile e opportuno, si applicano le procedure per adire la Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale. Per le pronunce in via pregiudiziale, gli organi giurisdizionali della Parte contraente applicano i criteri interpretativi stabiliti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Nell'ambito di applicazione del presente accordo, le Parti contraenti godono di uguali diritti di presentare le proprie osservazioni alla Corte di giustizia delle Comunità europee rispetto agli Stati membri della Comunità europea.

2. Misura e modalità di utilizzo della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 2

1. Quando, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, una Parte contraente stabilisce con una propria decisione in quale misura e con quali modalità sia adita la Corte di giustizia delle Comunità europee, questa decisione deve specificare uno dei seguenti criteri:

   (a) quando una questione concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo 16, paragrafo 2 viene sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di una Parte contraente avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto; oppure

   (b) quando una questione concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo 16, paragrafo 2 viene sollevata dinanzi a qualunque organo giurisdizionale di una Parte contraente, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione; oppure

   (c) una combinazione di entrambi i criteri.

2. Le modalità di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 devono essere conformi ai principi che ispirano le norme che disciplinano il funzionamento della Corte di giustizia delle Comunità europee, tra le quali figurano i pertinenti articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, lo statuto, il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee e la giurisprudenza di questa. Qualora una Parte contraente stabilisca con una sua decisione le modalità di applicazione relative a questa disposizione, la Parte contraente tiene inoltre in considerazione le indicazioni formulate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella Nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali.

3. Procedimento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 dell'accordo

Alle controversie di cui la Corte di giustizia delle Comunità europee conosce ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 dell'accordo si applica lo stesso trattamento previsto per le controversie presentate alla Corte conformemente all'articolo 239 del trattato CE.

4. Uso delle lingue e procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee

Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee nell'ambito di applicazione dell'accordo, le parti contraenti hanno il diritto di avvalersi di qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione o di un'altra parte contraente. Quando si utilizza una lingua diversa dal francese in un documento ufficiale, va fornita contemporaneamente una traduzione francese. Qualora una Parte contraente intenda usare in un procedimento orale una lingua diversa dalle lingue comunitarie ufficiali, detta Parte contraente provvede a fornire una interpretazione simultanea verso la lingua menzionata nella seconda frase del presente paragrafo.

Protocollo I

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e

la Repubblica di Albania

Articolo 1

Periodi transitori

(1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Albania, in appresso "Albania", avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

(2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'Albania avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

(1) Entro la fine del primo periodo transitorio, l'Albania

i. diventa membro a pieno titolo delle Autorità aeronautiche comuni (*Joint Aviation Authorities* - JAA) e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

ii. applica il documento 30 dell'ECAC (*European Civil Aviation Conference*) e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

iii. applica il regolamento n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56 (relativa alle indagini sugli incidenti), il regolamento n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42 (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79 (relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88 (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I del presente accordo;

iv. separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o più blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

v. ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi. ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente accordo o nell'allegato III del presente accordo.

(2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, l'Albania applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nel relativo allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

(1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

(a) nel corso del primo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Albania e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii. i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'Albania o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalle autorità albanesi non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini.

(b) Nel corso del secondo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i.;

ii. i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Albania e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii. i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Albania.

(2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

(3) Gli articoli 7 e 8 del presente accordo non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete, rispettivamente, all'Albania e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I del presente accordo, ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro

cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'Albania o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

(1) All'inizio del primo periodo transitorio, l'Albania partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(2) Al termine del secondo periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 del presente accordo determina lo status e le condizioni previste della partecipazione dell'Albania nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'Albania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

(1) All'inizio del secondo periodo transitorio, la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I del presente accordo è messa a disposizione dell'autorità competente dell'Albania.

(2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'Albania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo II

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e

la Bosnia-Erzegovina

Articolo 1

Periodi transitori

(1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Bosnia-Erzegovina avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

(2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Bosnia-Erzegovina avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

(1) Entro la fine del primo periodo transitorio, la Bosnia e Erzegovina,

i. diventa membro a pieno titolo delle Autorità aeronautiche comuni (*Joint Aviation Authorities* - JAA) e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

ii. applica il documento 30 dell'ECAC (*European Civil Aviation Conference*) e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

iii. applica il regolamento n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56 (relativa alle indagini sugli incidenti), la direttiva 96/67 (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42 (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79 (relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88 (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I del presente accordo;

iv. ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

v. ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente accordo o nell'allegato III del presente accordo.

(2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Bosnia e Erzegovina,

i. separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o più blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

ii. applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nel relativo allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

(1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

(a) nel corso del primo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bosnia-Erzegovina e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii. i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Bosnia e Erzegovina o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalle autorità della Bosnia-Erzegovina non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini.

(b) Nel corso del secondo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i.;

ii. i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bosnia-Erzegovina e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii. i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bosnia-Erzegovina.

(2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

(3) Gli articoli 7 e 8 del presente accordo non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete, rispettivamente, alla Bosnia-Erzegovina e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I del presente accordo, ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bosnia-Erzegovina o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

(1) All'inizio del primo periodo transitorio, la Bosnia-Erzegovina partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(2) Al termine del secondo periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 del presente accordo determina lo status e le condizioni previste della partecipazione della Bosnia-Erzegovina nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

(1) All'inizio del secondo periodo transitorio, la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I del presente accordo è messa a disposizione dell'autorità competente della Bosnia e Erzegovina.

(2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo III

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e

la Repubblica di Bulgaria

Articolo 1

Periodo transitorio

(1) Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Comunità europea avrà verificato, mediante propria valutazione, che la Repubblica di Bulgaria, in appresso "Bulgaria", avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

(2) I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Bulgaria, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

Entro la fine del periodo transitorio, la Bulgaria applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nel relativo allegato I, in conformità dell'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

(1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

(a) Durante il periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bulgaria e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii. i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bulgaria e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii. i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e

sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bulgaria.

(2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

(3) Gli articoli 7 e 8 del presente accordo non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete, rispettivamente, alla Bulgaria e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I del presente accordo, ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bulgaria o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

(1) Al termine del periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 del presente accordo determina lo status e le condizioni previste della partecipazione della Bulgaria nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(2) Fino alla fine del periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

Fino alla fine del periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo IV

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e

la Repubblica di Croazia

Articolo 1

Periodi transitori

(1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Croazia, in appresso "Croazia", avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

(2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Croazia avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

(1) Entro la fine del primo periodo transitorio, la Croazia

i. diventa membro a pieno titolo delle Autorità aeronautiche comuni (*Joint Aviation Authorities* - JAA) e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

ii. applica il documento 30 dell'ECAC (*European Civil Aviation Conference*) e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

iii. applica il regolamento n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56 (relativa alle indagini sugli incidenti), la direttiva 96/67 (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42 (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79 (relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88 (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I del presente accordo;

iv. separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in

uno o più blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

v. ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi. ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente accordo o nell'allegato III del presente accordo.

(2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Croazia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nel relativo allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

(1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

(a) Nel corso del primo e secondo periodo transitorio, i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Croazia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE.

(b) Nel corso del secondo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a);

ii. i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Croazia e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii. i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Croazia.

(c) Entro la fine del secondo periodo transitorio, i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Croazia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalle autorità croate non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini.

(2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

(3) Gli articoli 7 e 8 del presente accordo non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete, rispettivamente, alla Croazia e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I del presente accordo, ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Croazia o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

(1) All'inizio del primo periodo transitorio, la Croazia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(2) Al termine del secondo periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 del presente accordo determina lo status e le condizioni previste della partecipazione della Croazia nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Croazia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

(1) All'inizio del secondo periodo transitorio, la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I del presente accordo è messa a disposizione dell'autorità competente della Croazia.

(2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Croazia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 6

Dichiarazione della Croazia sull'entrata in vigore dell'accordo ECAA

La Croazia dichiara di voler considerare quale sia il periodo opportuno per l'entrata in vigore dell'accordo ECAA nei confronti della Croazia, a motivo della sua richiesta dell'adozione di disposizioni transitorie graduali e di breve termine (fino alla fine della fase I) per quanto riguarda l'accesso al mercato in termini di capacità. Ciò potrebbe comportare il rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo ECAA per il tempo strettamente necessario per permettere alla Croazia di adempiere pienamente a tutti gli obblighi che ha assunto in forza dell'accordo ECAA, compreso il presente protocollo.

Protocollo V

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Articolo 1

Periodi transitori

(1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

(2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

(1) Entro la fine del primo periodo transitorio l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

i. diventa membro a pieno titolo delle Autorità aeronautiche comuni (*Joint Aviation Authorities* - JAA) e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

ii. applica il documento 30 dell'ECAC (*European Civil Aviation Conference*) e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

iii. applica il regolamento n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56 (relativa alle indagini sugli incidenti), il regolamento n. 96/67 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42 (relativa alla segnalazione di taluni eventi), la direttiva 2000/79 (relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88 (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I del presente accordo;

iv. separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in

uno o più blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

v. ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi. ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente accordo o nell'allegato III del presente accordo.

(2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nel relativo allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

(1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

(a) nel corso del primo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE.

ii. I vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini.

(b) Nel corso del secondo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i.;

ii. i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii. i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in

qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

(3) Gli articoli 7 e 8 del presente accordo non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete, rispettivamente, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I del presente accordo, ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da suoi cittadini.

Articolo 4

Applicazione di alcune disposizioni legislative da parte dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

In deroga all'articolo 2 del presente protocollo, all'entrata in vigore del presente accordo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

i. applica nella pratica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

ii. impone ai vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di conformarsi al regolamento n. 261/2004;

iii. mette fine o rende conforme alla normativa comunitaria il contratto stipulato tra il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Macedonian Airlines (MAT).

Articolo 5

Sicurezza aerea

(1) All'inizio del primo periodo transitorio, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(2) Al termine del secondo periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 del presente accordo determina lo status e le condizioni previste della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata

tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 6

Protezione della navigazione aerea

(1) All'inizio del secondo periodo transitorio, la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I del presente accordo è messa a disposizione dell'autorità competente dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo VI

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e

Serbia e Montenegro

Articolo 1

Periodi transitori

(1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Serbia e Montenegro avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

(2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Serbia e Montenegro avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

(1) Entro la fine del primo periodo transitorio, la Serbia e Montenegro,

i. diventa membro a pieno titolo delle Autorità aeronautiche comuni (*Joint Aviation Authorities* - JAA) e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

ii. applica il documento 30 dell'ECAC (*European Civil Aviation Conference*) e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

iii. applica il regolamento n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56 (relativa alle indagini sugli incidenti), la direttiva 96/67 (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42 (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79 (relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88 (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I del presente accordo;

iv. separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione per la Serbia e Montenegro, istituisce un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo per la Serbia e Montenegro, intraprende la

riorganizzazione dello spazio aereo della Serbia e Montenegro in uno o più blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

v. ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi. ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente accordo o nell'allegato III del presente accordo.

(2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Serbia e Montenegro applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nel relativo allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

(1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

(a) nel corso del primo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Serbia e Montenegro sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Serbia e Montenegro e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii. i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Serbia e Montenegro o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalle autorità della Serbia e Montenegro non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini.

(b) Nel corso del secondo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Serbia e Montenegro sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i.;

ii. i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Serbia e Montenegro e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii. i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Serbia e Montenegro sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Serbia e Montenegro.

(2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

(3) Gli articoli 7 e 8 del presente accordo non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete, rispettivamente, alla Serbia e Montenegro e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I del presente accordo, ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Serbia e Montenegro o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

(1) All'inizio del primo periodo transitorio, la Serbia e Montenegro partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(2) Al termine del secondo periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 del presente accordo determina lo status e le condizioni previste della partecipazione della Serbia e Montenegro nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Serbia e Montenegro di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

(1) All'inizio del secondo periodo transitorio, la parte riservata della legislazione in materia di protezione della sicurezza aerea prevista nell'allegato I del presente accordo è messa a disposizione dell'autorità competente della Serbia e Montenegro.

(2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Serbia e Montenegro di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo VII

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e la Romania

Articolo 1

Periodo transitorio

(1) Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Romania avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

(2) I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Romania, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

Entro la fine del periodo transitorio, la Romania applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nel relativo allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

(1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

(a) Durante il periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Romania e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE.

ii. i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Romania e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii. i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Romania.

(2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

(3) Gli articoli 7 e 8 del presente accordo non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete, rispettivamente, alla Romania e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I del presente accordo, ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Romania o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

(1) Al termine del periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 del presente accordo determina lo status e le condizioni previste della partecipazione della Romania nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(2) Fino alla fine del periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Romania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

Fino alla fine del periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Romania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 6

Entrata in vigore

L'accordo ECAA entra in vigore nei confronti della Romania dopo la sua ratifica, conformemente alle disposizioni della legislazione rumena. La data di entrata in vigore è determinata conformemente all'articolo 29, paragrafi 1 e 2.

Protocollo VIII

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e

la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo

Articolo 1

competenze dell'UNMIK

Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le competenze della Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, in appresso "UNMIK", conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Articolo 2

Periodi transitori

(1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando l'UNMIK avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

(2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'UNMIK avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 3

Condizioni relative al periodo di transizione

(1) Entro la fine del primo periodo transitorio, l'UNMIK

i. fatto salvo il suo status speciale di diritto internazionale, dà attuazione ai codici JAR (*Joint Aviation Requirements*) promulgati dalle autorità aeronautiche comuni (JAA) e si adopera per applicare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea citata all'allegato I del presente accordo;

ii. applica il documento 30 dell'ECAC (*European Civil Aviation Conference*) e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I del presente accordo;

iii. applica il regolamento n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56 (relativa alle indagini sugli incidenti), il regolamento n. 2027/97

(relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42 (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79 (relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88 (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I del presente accordo;

iv. separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione, istituisce o designa un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo;

v. applica effettivamente la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi. ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente accordo o nell'allegato III del presente accordo.

(2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, l'UNMIK applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nel relativo allegato I.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

(1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

(a) nel corso del primo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nel Kosovo e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii. i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'UNMIK o di residenti del Kosovo e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalle autorità dell'UNMIK non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini.

(b) Nel corso del secondo periodo transitorio:

i. i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i.;

ii. i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nel Kosovo e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo

rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii. i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nel Kosovo.

(2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

(3) Gli articoli 7 e 8 del presente accordo non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete, rispettivamente, all'UNMIK e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I del presente accordo, ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'UNMIK o da residenti nel Kosovo.

Articolo 5

Convenzioni e accordi internazionali

Quando la legislazione citata all'allegato I del presente accordo prevede l'obbligo di diventare parte a convenzioni o accordi internazionali, si tiene conto dello status speciale dell'UNMIK ai sensi del diritto internazionale.

Articolo 6

Sicurezza aerea

(1) All'inizio del primo periodo transitorio, l'UNMIK partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(2) Al termine del secondo periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 del presente accordo determina lo status e le condizioni previste della partecipazione dell'UNMIK nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'UNMIK di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 7

Protezione della navigazione aerea

(1) All'inizio del secondo periodo transitorio, la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I del presente accordo è messa a disposizione dell'autorità competente dell'UNMIK.

(2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'UNMIK di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.